

Registro atti privati n. 832

Prot. n. 28529

ACCORDO QUADRO

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Liguria - nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore della Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "C.R.A."), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15

E

- Sig.ra Stefania Pica nata a Genova (GE) il giorno 5 del mese di luglio dell'anno 1984 (codice fiscale PCISFN84L45D969H), domiciliata per la carica in Via Gualco n. 14, GENOVA (GE), che interviene in qualità di amministratore delegato dell'Operatore economico BENEFIS s.r.l. con sede legale in Via Gualco n. 14, GENOVA (GE), iscritto al Registro delle Imprese REA n. 296268, Camera di Commercio di Ancona, P.IVA 02790240101 domiciliata ai fini del presente atto in Via Gualco n. 14, GENOVA (GE), (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle aziende ed enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

c) l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 03/02/2020 e, segnatamente, l'art. 1, comma 1 e l'art. 3 demandano ai "soggetti attuatori" la possibilità di avvalersi delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ed il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27 febbraio 2020 nomina "Soggetto attuatore" il Presidente della Regione Liguria;

d) con la DGR n. 221 del 17/03/2020 recante "Indirizzi ad A.Li.Sa. per la gestione dell'emergenza epidemica da COVID – 19" la Giunta della Regione Liguria ha deliberato di dare mandato ad A.Li.Sa. di adottare ogni misura necessaria al contenimento del virus COVID-19 ed in particolare di procedere, per il tramite dell'Area C.R.A. – Centrale Regionale di Acquisto, all'acquisto di dispositivi necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 tenuto conto di tempistiche di acquisto, quantità e distribuzione da parte della Protezione Civile;

e) in considerazione di detta situazione emergenziale e visti la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, il Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020 e il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 C.R.A. ha espletato una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l'aggiudicazione di un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento in via d'urgenza, ex artt. 63 c. 2 lett. c) e 163 c. 7 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (II edizione) procedura indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 15/05/2020.

f) in relazione a tutti i Lotti è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della

procedura, quello del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs.

50/2016 ss.mm.ii.;

g) la gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più Operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura di gara, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo quadro;

h) in particolare, viene sottoscritto un Accordo quadro con tutti gli Operatori economici ammessi alla procedura in ragione dei requisiti autodichiarati e che non sono incorsi in esclusione successivamente alla valutazione delle Offerte economiche fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto per ciascun lotto e in ogni caso con almeno tre fornitori, ove disponibili;

i) con provvedimento n. 399 del 01/10/2020 la C.R.A., a seguito dell'espletamento della gara, ha aggiudicato la fornitura di cui al lotto n. 4 (CALZARI LUNGHI IN TNT MONOUSO NON STERILI, IDROREPELLENTI, ANTISDRUCCIOLO, MISURA UNICA) con la seguente graduatoria di aggiudicazione:

1. BENEFIS S.R.L.

l) il presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per C.R.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo quadro le condizioni generali dei contratti conclusi con l'emissione delle Richieste di Consegna (RdC);

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il

Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e Prestazionale e l'Allegato Prodotti e basi d'asta ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019, la Documentazione tecnica, l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito dell'Accordo quadro si intende per:

- a) Accordo quadro: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazione Contraente: l'Ente del Servizio Sanitario Regionale della Regione Liguria (ivi compresa, se del caso, A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto) che utilizza l'Accordo quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione delle Richieste di consegna (RdC);
- c) "Contratto di fornitura": il contratto attuativo dell'Accordo quadro stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione delle Richieste di Consegna (RdC);
- d) "Richiesta di Consegna" (anche RdC): il documento informatico con il quale l'Amministrazione contraente utilizza l'Accordo quadro e, pertanto, con il quale stipula un Contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- e) "Fornitore": l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto l'Accordo quadro

impegnandosi a quanto nello stesso, venga individuato dall'Amministrazione

contraente, mediante l'emissione di RdC, ai fini dell'esecuzione della fornitura.

f) "Servizi connessi": si intendono i servizi connessi ed accessori alla fornitura del prodotto, compresi nel prezzo unitario, IVA esente, offerto in sede di gara;

g) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esente);

h) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo del presente Accordo quadro (IVA esente) pari alla sommatoria delle quantità poste in gara moltiplicate per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esente. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

i) Sede/i di consegna: il luogo – magazzini – sul territorio di Regione Liguria individuato dall'Amministrazione Contraente e indicati nella RdC, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;

l) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata all'Accordo quadro.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la fornitura di materiale monouso di vestizione e protezione e di altri dispositivi urgenti per emergenza COVID-19 cui al lotto n. 4 (CALZARI LUNGI IN TNT MONOUSO NON STERILI, IDROREPELLENTI, ANTISDRUCCIOLO, MISURA UNICA).

2. Con la stipula del presente Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire il Prodotto di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione contraente con le Richieste di Consegna, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di

ciascun lotto.

3. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né tanto meno A.Li.Sa. C.R.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, le Richieste di Consegna deliberate dall'Amministrazione che utilizza il presente Accordo quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

4. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza delle Richieste di Consegna sarà determinato sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esente (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato tecnico e prestazionale) per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo quadro e nel Capitolato tecnico e prestazionale e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura sono regolati dal presente Accordo quadro, dal Capitolato tecnico e prestazionale e dalle Richieste di Consegna che l'Amministrazione dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo quadro.

6. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna.

ART. 4 - DURATA

1. Il presente Accordo quadro ha una durata fino al 31 agosto 2020, eventualmente prorogabile, nei limiti dell'Importo massimo contrattuale e, comunque, non oltre 31 ottobre 2020.

2. C.R.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e

corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo quadro (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Richieste di Consegna.

4. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato tecnico e prestazionale per tutta la durata dell'Accordo quadro.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Le scelte sul Fornitore a cui affidare le Richieste di Consegna rispetteranno le seguenti regole:

a) Saranno acquistati, nel quantitativo richiesto, i prodotti del Fornitore primo in graduatoria; qualora la capacità di consegna dichiarata da detto Fornitore in relazione al termine di consegna più breve a 7 giorni solari consecutivi non sia sufficiente a soddisfare il quantitativo richiesto, per il numero di dispositivi necessari eccedenti la suddetta capacità di consegna sarà emesso una nuova RdC nei confronti del secondo classificato, procedendo, in caso di necessità, allo stesso modo con i soggetti collocatisi successivamente in graduatoria, fino a esaurimento del fabbisogno o della disponibilità di prodotti dei Fornitori parte dell'Accordo quadro;

b) se il fabbisogno di prodotti richiesti non risulta ancora pienamente soddisfatto, il processo a cascata sopra descritto sarà reiterato considerando il numero dei prodotti resi disponibili da ciascun Fornitore entro i termini di consegna successivi di 15 o 30 giorni.

2. Per dare esecuzione alla fornitura, l'Amministrazione deve emettere una o più Richieste di Consegna, secondo quanto disposto all'art. 6.2.1. del Capitolato tecnico e prestazionale.

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascuna RdC il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato tecnico e prestazionale e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti.

ART. 6 - TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il PTPCT nonché il Codice di Comportamento adottati da A.Li.Sa rispettivamente con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 29/01/2020 e n. 28 del 30/1/2019. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo quadro a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo quadro;

b) fornire i beni oggetto dell'Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo quadro e delle singole Richieste di Consegna (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo quadro e nella

	documentazione di gara;	
	e) verificare la completezza e la chiarezza della Richiesta di Consegna (RdC) ricevuta;	
	f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi	
	connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione	
	contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato	
	tecnico e prestazionale e relativi allegati e nella Richiesta di Consegna;	
	g) eseguire i servizi di trasporto e consegna secondo quanto previsto all'art. 5.1. del	
	Capitolato tecnico e prestazionale;	
	h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata dell'Accordo quadro, la	
	garanzia per:	
	- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);	
	- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi	
	dell'art. 1497 del c.c.);	
	i) organizzare la fornitura secondo quanto disposto all'art. 6 del Capitolato Tecnico e	
	prestazionale;	
	l) manlevare e tenere indenne la C.R.A. nonché l'Amministrazione contraente, per	
	quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo quadro	
	ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.	
	ART. 7 - PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI	
	1. Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi necessari per	
	l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi	
	ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve	
	intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.	
	2. Il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto	

all'art 5.4. del Capitolato tecnico e prestazionale e lo stesso è raggiungibile ai seguenti

recapiti tel.: 010 8467914, PEC: vendite@pec.benefis-medical.com.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e di seguito riportato: Nome commerciale del prodotto: CALZARI MONOUSO IN TNT PER SALA OPERATORIA – 0681. Codice Prodotto: 0681. Prezzo unitario offerto: € 0,288. Importo complessivo offerto: € 51.840,00 (IVA esente). Quantità totale offerta: 180.000 pezzi. Capacità di consegna a termine: consegna a 7 giorni di 20.000 pezzi; consegna a 15 giorni di 20.000 pezzi; consegna a 30 giorni di 20.000 pezzi.

2. Il presente Accordo quadro ha ad oggetto mera fornitura di materiali senza posa in opera pertanto gli Oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a € 0 (zero) e non è previsto D.U.V.R.I.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. La fatturazione ed i pagamenti avverranno secondo quanto disposto all'art. 6.2.2. del Capitolato Tecnico e prestazionale.

5. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione dell'Accordo quadro e/o delle singole RdC, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 07/10/2020 acquisita agli atti con prot. gen. n. 27856.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo quadro e nelle singole RdC.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS regionale dipendenti da tale

interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettate le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato tecnico e prestazionale, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 7 del Capitolato tecnico e prestazionale.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED

APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, alla C.R.A.; in tal caso il Fornitore potrà eccepire per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Nella comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere indicate almeno:

- Amministrazione contraente o Ente del S.S.R. ligure interessato e il nominativo del RUP/DEC;
- riferimento della Richiesta di Consegna (RdC);

- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

3. Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano giudicate idonee, a giudizio dell'Amministrazione medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico e prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali unicamente da parte di C.R.A. dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla C.R.A. stessa; in tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a C.R.A., entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5. Qualora le controdeduzioni da parte del Fornitore non pervengano alla C.R.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa C.R.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui al Capitolato Tecnico e prestazionale a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'Amministrazione procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore (ovvero decurtazione dell'importo dovuto mediante richiesta di nota di accredito a storno parziale della prima fattura utile) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 7 del Capitolato tecnico e prestazionale, sino alla concorrenza della misura

massima pari al 10% (dieci per cento) del valore della propria RdC; in ogni caso

l'applicazione delle penali previste nel presente Atto non preclude il diritto

dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore

dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

ART 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi

previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale per i casi di inadempimento delle

obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo quadro, ai

sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo

complessivo offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità

di prodotti offerti);

b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni

affidate;

c. esito positivo delle verifiche antimafia;

d. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e. subappalto non autorizzato;

f. ingiustificata sospensione della fornitura;

g. perdita dei requisiti minimi dei prodotti offerti previsti dal Capitolato Tecnico e

prestazionale;

h. fallimento o altre procedure concorsuali;

i. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti

dai vigenti contratti collettivi;

	j. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	k. transazioni relative al presente Accordo quadro, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	l. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	m. mancata rispondenza tra i prodotti effettivamente forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;	
	n. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	o. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte della C.R.A. o dell'Amministrazione contraente e comporta la risoluzione dei singoli Contratti di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente non abbiano ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione la C.R.A. e/o l'Amministrazione contraente si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – RISOLUZIONE	

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 "Clausola Risolutiva Espressa", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo, la C.R.A. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 7 (sette giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, C.R.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto l'Accordo quadro, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la singola RdC, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 5 (cinque giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la RdC per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale della RdC, l'Amministrazione Contraente resta obbligata per la restante parte della propria RdC.

3. In relazione alla gravità dell'inadempimento, da valutarsi anche tenuto conto dell'esigenze dell'Amministrazione contraente e degli Enti sanitari liguri in relazione alle strette tempistiche di consegna imposte dall'emergenza sanitaria in atto ed agli impegni assunti dal Fornitore con la propria offerta e la stipula del presente Atto, è facoltà dell'Amministrazione ritenere configurata la fattispecie dell'inadempimento contrattuale grave con conseguente diritto di avvalersi, senza necessità di ulteriore diffida ad adempiere, dei rimedi a propria tutela di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico e prestazionale.

4. Salvo non sia diversamente disposto da parte di C.R.A., la risoluzione dell'Accordo quadro determina l'impossibilità di utilizzo da parte delle singole Amministrazioni Contraenti che quindi non potranno emettere nuove RdC. L'Accordo quadro tuttavia, continuerà a regolare le RdC emesse in data anteriore alla risoluzione sino alla loro scadenza.

5. La risoluzione dell'Accordo quadro legittima le singole Amministrazioni Contraenti alla risoluzione dei propri Contratti di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

6. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo quadro e/o delle RdC resta impregiudicato il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di C.R.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Nei casi di risoluzione delle RdC da parte delle Amministrazioni Contraenti, queste dovranno darne tempestiva comunicazione a C.R.A.

8. Resta inteso che C.R.A. e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo quadro e delle RdC.

9. C.R.A., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., dichiara la nullità dell'Accordo quadro nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ART. 13 – SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla Centrale Regionale di Acquisto, prima di dare avvio alle relative della prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro ed e le singole RdC a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, C.R.A. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro e la Richiesta di consegna.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a C.R.A. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrice (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 15 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di C.R.A.

3. L' Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di C.R.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e l'Accordo quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, nella Richiesta di consegna, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con C.R.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo quadro.

3. Il D.E.C., al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Richieste di consegne, dovrà inviare a C.R.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, C.R.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. Preliminare (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere di ogni Amministrazione contraente (o dell'Ente sanitario destinatario della fornitura), ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., valutare, all'atto dell'emissione della Richiesta di Consegna (RdC), la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento dell'indizione della presente gara; qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il relativo DUVRI che sarà allegato alla Richiesta di Consegna quale parte integrante dello stesso. Detto

D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal Fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. C.R.A. tratta i dati relativi all'Accordo quadro e alla sua esecuzione nonché alle singole Richieste di Consegna per la gestione dell'Accordo quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, C.R.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. L'Operatore economico aggiudicatario, aderendo all'Accordo quadro, conferisce a C.R.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo quadro stesso e dei singoli contratti attuativi.

6. Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di C.R.A., gli impegni presi con il presente Accordo quadro.

7. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

8. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

9. Titolare del trattamento dei dati personali è A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria) con sede legale in P.za della Vittoria n. 15 – Genova.

10. Per l'esercizio dei diritti sopradescritti le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cra@pec.alisa.liguria.it.

11. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo quadro, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

ART. 19 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico e prestazionale e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo quadro e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Genova.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da A.Li.Sa.CRA in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. 139036 del 09/08/2017.

3. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a C.R.A. e all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione dell'Accordo quadro.

ART. 22 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o delle

Richieste di Consegna non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo quadro o delle RdC (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio le RdC, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (PREMESSE ED ALLEGATI), Art. 3 (OGGETTO), Art. 4 (DURATA), Art. 5 (ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA), Art. 6 (TRASPARENZA E OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE), Art. 8 (CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO), Art. 9 (PENALI), Art. 10 (PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI), Art. 11 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), art. 12 (RISOLUZIONE), Art. 13 (SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI), Art. 14 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO), Art. 18

(TRATTAMENTO DEI DATI), Art. 20 (FORO COMPETENTE), Art. 21 (SPESE CONTRATTUALI), Art. 22 (CLAUSOLA FINALE).

Letto, confermato e sottoscritto.

A.Li.Sa LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

L'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO